

225. - *Eccezioni e contravvenzione al monopolio di pilotaggio nel progetto 1931 di cod. mar.* — Era, dunque, ovvio che di tali imperfezioni dovessero tener conto i compilatori del progetto 1931 di codice marittimo. Recitano, infatti, rispettivamente gli art. 165, 700 e 736: art. 165: « In caso di *manca*za o « *di impedimento* dei piloti, i pescatori e altre persone della « gente di mare possono essere chiamati a prestare assistenza « per la condotta di una nave, quando siano ritenuti idonei a « tale servizio dall' autorità portuale; art. 700: « Chiunque, « senza esservi autorizzato secondo le disposizioni del presente « codice, pilota una nave è punito con la reclusione da sei me- « si ad un anno, e se trattisi di persona iscritta nella gente di « mare, anche con l'interdizione temporanea dall'esercizio della « navigazione »; art. 736: « Il comandante di una nave che la « conduca senza pilota, o la faccia condurre da persona non au- « torizzata in un porto o in altra località dove il pilotaggio è ob- « bligatorio, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremi- « la.

« La stessa pena è applicata alla persona non autorizzata « che assuma la direzione della nave nel caso previsto dal pre- « cedente comma ».

Queste tre disposizioni colmano sensibilmente le lacune sopra ricordate, ma non tutte in maniera perfetta. Ed invero:

Ad 1°): l'art. 165 del progetto enuncia schematicamente il principio dell'art. 197 c. m. m., rimandandone implicitamente, con maggior logica, al regolamento le questioni di dettaglio. Il regolamento non dovrebbe allora trascurare di far palese che il principio dell'art. 165 vale anche contro i piloti patentati d'altro corpo. Questi non possono, infatti, conoscere le particolari condizioni di una località che non hanno mai praticata. D'altro canto nelle altre legislazioni noi troviamo dei modelli in questo senso (legge francese 1928 art. 16 ⁽¹¹⁶⁶⁾; cod. russo, art. 357 ⁽¹¹⁶⁷⁾; *Pilotage Act* 1913, art. 30, n. 1).

(1166) Art. 16° « È punito coll'ammenda da 50 a 100 franchi e con 3 a 15 giorni di prigione, o con una delle due pene soltanto, e del doppio in caso di recidiva, ogni persona che, senza una regolare licenza della stazione avrà in-